



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 09.05.2023

Info/77.23/INTERPELLO AMBIENTALE: conservazione registro di carico e scarico rifiuti

**CONSERVAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
INTERPELLO AMBIENTALE DEL MASE: IL REGISTRO DEVE ESSERE
CONSERVATO NEI LUOGHI PREVISTI DALLA LEGGE**

Con risposta ad **interpello ambientale del 3 maggio 2023 n. 70069** il Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica ha risposto al quesito posto dalla Provincia di Macerata in merito alla **corretta conservazione del Registro di carico e scarico** e alla corretta interpretazione dell'art. 258,c.2 del Dlgs 152/06 che punisce chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto i registri di carico e scarico rifiuti.

Il MASE afferma che da un attenta lettura dell'art. **190, comma 10** del D.lgs. 152/2006, risulta chiaro **che non è sufficiente che il registro di c/s sia istituito ma deve essere anche conservato secondo legge**. Infatti la norma dispone, tra l'altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

D'altro canto va evidenziato che **l'art. 258, comma 2**, D.lgs. 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, come già ricordato SOPRA, all'art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi.

Il collegamento tra le due norme è indiscusso e, a quanto sopra esposto, ne consegue che **la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell'art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006.**